

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 agosto 2025, n. 211

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agro-voltaico, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), località "Contrada i Pavoni", di potenza nominale prevista pari a 52,478 MWp in DC e 47,25 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nei Comuni di Stornara (FG) e Stornarella (FG).**

**Società proponente: Cerignola SPV S.r.l., Via Mike Bongiorno n. 13, 20124 Milano – Cod. Fis. e P. IVA 04302020716.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164 di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n. 114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso

dell'energia da fonti Rinnovabili”;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
  - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;
  - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;

- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER;
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso ratione temporis continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

**RILEVATO CHE:**

- con nota del 09/08/2021, acquisita al prot. n. 8746 del 09/08/2021, la **Cerignola SPV S.r.l.** (di seguito anche “Società” e/o “proponente”) trasmetteva a questa Sezione regionale competente, formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto agro - voltaico da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), località “Contrada i Pavoni”, di potenza nominale prevista pari a 52,478 MWp in DC e 47,25 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nei comuni di Stornara (FG) e Stornarella (FG), acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. CDD70K7;
- con nota del 04/08/2021, la Società trasmetteva al Ministero della Transizione Energetica (“MiTE”, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al medesimo progetto;
- questa Sezione, con nota prot. n. 7131 del 25/07/2022, a seguito della verifica formale condotta sulla documentazione depositata mediante procedura telematica sul portale regionale dedicato di “Sistema Puglia”, trasmetteva richiesta di integrazione documentale; cui la società proponente riscontrava con nota del 23/08/2022, in atti al prot. n. 8209 del 24/08/2022;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 8787 del 05/06/2023, acquisita al prot. n. 9597 pari data, riferiva che con nota prot. n. 84817 del 24/05/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) aveva comunicato l’esito della procedura di VIA per effetto dell’avvenuta emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04/05/2023 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale *“sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, denominato Cerignola «I pavoni», sito nel comune di Cerignola (FG) proposto dalla Cerignola SPV s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 6 del 16 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”*. Contestualmente riferiva che il parere negativo n. 1838 del 25/07/2022 del Ministero della Cultura e quello della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 6 del 16/06/2022, erano disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del MASE;
- con comunicazione del 07/06/2023, acquisita al prot. n. 9697 del 07/06/2023, la Torre Giulia S.r.l. segnalava il sussistere di un’interferenza con l’impianto in oggetto e il progetto facente capo alla Società proponente;
- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 10916 del 06/07/2023, invitava la società a trasmettere la documentazione risultata ancora carente, nonché ad aggiornare tutta la documentazione inoltrata a

corredo dell'istanza allineandola agli esiti della procedura ambientale; cui la società riscontrava con nota in atti al prot. n. 11815 del 01/08/2023 comunicando che *"... le prescrizioni così come riportate nel parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 6 del 16.06.2022, riprese nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04.05.2023 ... non hanno impatti sugli elementi progettuali in corso di autorizzazione e che esse sono tutte da attuarsi durante la fase esecutiva post autorizzativa del progetto o durante le fasi successive ..."*, e che pertanto i documenti non avevano subito modifiche;

- questa Sezione, con nota prot. n. 13686 del 12/10/2023 convocava ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per il giorno 31/10/2023 in modalità videoconferenza al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte. Con la medesima nota questa Sezione, preso atto che l'area sede dell'impianto era già interessata da altre opere riconducibili ad altre iniziative imprenditoriali per le quali il medesimo Servizio aveva rilasciato il provvedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (cfr. D.D. n. 117/2023 e D.D. n. 118/2023), invitava il proponente a provvedere alla verifica della sussistenza delle citate interferenze, individuando soluzioni in linea tecnica-progettuale. La riunione si svolgeva con le modalità previste ed era aggiornata in attesa che il proponente provvedesse a formalizzare istanza per il rilascio del provvedimento in materia paesaggistica; e con la raccomandazione di definire di concerto con il Comune di Cerignola (FG) le opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010. Pertanto, con nota prot. n. 14714 del 14/11/2023 questa Sezione trasmetteva il verbale della citata riunione e contestualmente convocava una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 31/01/2024 alle ore 11:00 in modalità videoconferenza;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 14160 del 26/10/2023, comunicava alla scrivente Sezione proprie osservazioni inerenti alla nota prot. n. 11950 del 04/08/2023 con cui erano state evidenziate delle incombenze a carico del proponente cui lo stesso avrebbe dovuto assolvere, ovvero dare evidenza dell'esistenza delle stesse; e trasmetteva la delega in favore dei consulenti tecnici della società a partecipare alla riunione di Conferenza di Servizi prevista a firma del legale rappresentante;
- il proponente con comunicazione del 14/11/2023 e del 24/11/2023 provvedeva a formalizzare istanza per il rilascio del parere di competenza rispettivamente all'Autorità Idraulica Provinciale e all'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise per le linee AT ed MT. Successivamente, con nota del 19/01/2024, riscontrava la sopra citata nota della Torre Giulia Wind S.r.l. del 07/06/2023, confermando la disponibilità a concordare in fase di progettazione esecutiva soluzioni tecniche in grado di superare interferenze tra gli elettrodotti e impegnandosi a coordinarsi con gli altri produttori interessati all'interferenza sul tracciato di posa dell'elettrodotto di connessione interrato entranti nell'area antistante la SSE Stornara 2 di nuova realizzazione;
- il Comune di Cerignola (FG), con nota prot. n. 3876 del 30/01/2024, riferiva che stava procedendo alla stipula della convenzione in merito alle opere di mitigazione ex DM 10/09/2020 e alla luce della L.R. n. 28/2022 a fronte della realizzazione dell'impianto in oggetto;
- questa Sezione, con nota prot. n. 212624 del 03/05/2024 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 31/01/2024. La seduta era aggiornata al fine di consentire al proponente di provvedere al deposito della documentazione integrativa di cui alle richieste formalizzate dall'Agenzia del Demanio prot. n. 20973 del 28/11/2023 e dal Servizio Risorse Idriche prot. n. 25854 del 17/01/2024;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 16049 del 27/03/2024, acquisita al prot. n. 155826 di pari data, preavvisava la Cerignola SPV S.r.l. di non poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in quanto l'intervento proposto, *"comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR"*. Pertanto, assegnava al proponente un termine di 10 giorni per poter presentare le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;
- la società proponente, con nota acquisita al prot. 167891 del 04/04/2024, in risposta al preavviso di

diniogo della Provincia di Foggia, presentava le proprie osservazioni in merito, chiedendo di concludere favorevolmente l'iter autorizzativo in oggetto;

- la Cerignola SPV S.r.l., con nota prot. n. 264349 del 03/06/2024, comunicava l'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall'Agenzia del Demanio e dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, chiedendo, contestualmente, la convocazione della Conferenza di Servizi;
- questa Sezione, con nota prot. n. 302181 del 18/06/2024, convocava ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per il giorno 11/07/2024 in modalità videoconferenza. La seduta era aggiornata al fine di valutare la determinazione del Servizio Tutela e Territorio della Provincia di Foggia n. 707 del 06/05/2024, recante il diniogo di accertamento di compatibilità paesaggistica, acquisita al prot. n. 215990 del 07/05/2024. Pertanto, con nota prot. n. 402365 del 07/08/2024, questa Sezione trasmetteva il verbale della citata riunione ed i pareri sopraggiunti e, contestualmente, convocava una nuova seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 05/09/2024 in modalità videoconferenza;
- con nota acquisita al prot. n. 351165 dell'11/07/2024, la società ha trasmesso una lettera di intenti, sottoscritta congiuntamente con il Comune di Cerignola (FG) il 03/04/2024, nella quale sono dettagliate le caratteristiche e gli impegni reciproci relativi alla convenzione per le misure di compensazione, ai sensi e nei limiti del D.M. 10 settembre 2010;
- successivamente, l'Avvocatura regionale informava questa Sezione del ricorso del 04/07/2024 presentato dalla Cerignola SPV S.r.l. contro la Provincia di Foggia e nei confronti della Regione Puglia per l'annullamento della determina n. 707 del 06/05/2024, con la quale la Provincia di Foggia aveva deciso di non rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR;
- il proponente, con note del 30/08/2024, acquisite rispettivamente al prot. n. 422179 e n. 422325 di pari data, ottemperava a quanto previsto dai punti 4 e 5 della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023 trasmessa dal Servizio Opere Pubbliche della Regione Puglia, e formalizzava istanza al Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, per il rilascio della concessione per l'attraversamento trasversale del regio Braccio Cerignola-Ascoli n. 16 su S.P. 83 in agro di Stornarella (FG) e Cerignola (FG);
- con nota prot. n. 469425 del 27/09/2024, questa Sezione ha trasmesso il verbale della riunione del 05/09/2024, corredato dai pareri pervenuti successivamente a tale data, comunicando la sussistenza delle condizioni per la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi con esito favorevole, subordinato al rispetto delle prescrizioni richiamate negli atti, tenuto altresì conto del giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con prescrizioni, espresso nel parere n. 16 del 16/05/2022 della Commissione Tecnica PNRR- PNIEC, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04/05/2024, la quale ha evidenziato che *"i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia"*, e considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;
- il proponente, con nota acquisita al prot. n. 592733 del 29/11/2024, trasmetteva una dichiarazione con la quale comunicava di *"rinunciare al ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. R.G.902/2024, nonché ad ogni eventuale domanda, azione e pretesa, anche risarcitoria, derivante dai procedimenti autorizzativi dell'impianto fotovoltaico ed opere connesse indicati in oggetto, a condizione del sollecito rilascio da parte del competente Dirigente della Regione Puglia della "Autorizzazione Unica" ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, conforme a quanto approvato nella ultima seduta di Conferenza di servizi del 04/09/2024 e della relativa pubblicazione sul BURP. A valle del rilascio di detta autorizzazione unica, la scrivente Società depositerà nel fascicolo processuale del T.A.R.*

*Puglia - Bari n. R.G. 902/2024 formale dichiarazione di rinuncia e/o di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti.* Contestualmente, trasmetteva la dichiarazione dei progettisti di non interferenza del progetto *“dell’impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione di cui sopra, non interferisce con le tratte delle reti di trasporto ferroviario e con le strade e/o autostrade della rete nazionale”* e una dichiarazione di non interferenza dell’impianto con le tratte delle reti di trasporto nazionali indirizzata all’ANSFISA;

- con nota acquisita al prot. n. 308507 del 09/06/2025, la Società trasmetteva, tra l’altro, Deliberazione della Giunta Comunale di Cerignola (FG) n. 77 del 15/04/2025 con la quale veniva deliberata l’approvazione di un nuovo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l’Ente e la Cerignola SPV S.r.l. relativamente al progetto di realizzazione ed esercizio dell’impianto agrivoltaico nel territorio del Comune, in corso di approvazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, da parte della Regione Puglia, con particolare riferimento alle opere di mitigazione previste per legge;
- con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, si evidenzia quanto segue:
  - questa Sezione scrivente, con nota prot. n. 477254 del 02/10/2024, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
  - il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale riscontrava con nota prot. n. 483890 del 04/10/2024, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. AOO\_064-20742 del 16/11/2023;
  - ancora questa Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, in data 10/10/2024, trasmetteva la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, agli interessati (prot. nn. 494035, 494114, 494129, 494276, 494837, 494849, 494859, 494895, 494906, 494920, 494934, 494942, 494961, 494980, 495076 e 495120);
  - dalla pubblicazione dell’avviso predetto pervenivano, al servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, n. 3 osservazioni (acquisite al prot. n. 498085 del 12/10/2024, n. 502169 del 15/10/2024 e n. 527868 del 28/10/2024) puntualmente trasmesse al proponente con note prot. n. 508555 e prot. 508579, entrambe del 17/10/2024, e prot. n. 535312 del 31/10/2024, e riscontrate nel merito dalla Società proponente con nota acquisita al prot. n. 553274 dell’11/11/2024 e con nota prot. n. 150044 del 21/03/2025, a seguito di comunicazione della scrivete Sezione prot. n. 0575528 del 21/11/2024;
  - con la sopra richiamata nota prot. n. 150044 del 21/03/2025, il proponente trasmetteva l’accordo preliminare di cessione delle aree sottoscritto con la Lampino Wind s.r.l. al fine di superare le interferenze rilevate nel corso della procedura dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità;
- con nota prot. n. 268264 del 20/05/2025, questa Sezione comunicava **la conclusione dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003**, all’esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

**Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Deliberazione del Consiglio dei Ministri** del 04/05/2023, acquisita al prot. n. 9597 del 05/06/2023, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale *“sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, denominato Cerignola «I pavoni», sito nel comune di Cerignola (FG) proposto*

dalla Cerignola SPV s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 6 del 16 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”.

**SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 254 del 18/10/2023, con la quale comunica che, sulla base della documentazione progettuale inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della medesima Società. Segnala, in considerazione della peculiare attività inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, che è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la medesima Società venga nuovamente interessata per valutare eventuali interferenze del nuovo progetto. Evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della medesima Società e che, in difetto, responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

**RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.**, nota prot. 925 del 27/10/2023, con la quale comunica che, sulla base della documentazione progettuale depositata, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella propria giurisdizione.

**Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia**, nota prot. n. 11887 del 31/10/2023, acquisita al prot. n. 14265 in pari data, con la quale, richiamandosi alle criticità di ordine archeologico già evidenziante nel parere prot. 6637 del 13/06/2022 rilasciato nell’ambito della procedura di VIA, esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni archeologiche:

1. vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, secondo le modalità già indicate nel Piano operativo di intervento per la conoscenza preventiva (cod. CDD70K7\_4.2.6\_3.3), ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell’istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:
  - a) all’interno della superficie dell’impianto agrovoltaiico, in particolare nei settori occidentale e meridionale, prossimi sia ai villaggi neolitici in loc. I Pavoni e Canale Gentile (siti 2a e 2b), noti in letteratura da foto interpretazione e censiti come UCP Area a rischio archeologico nel vigente PPTR della Regione Puglia, e sia all’area di rischio 1, individuata nelle attività di archeologia preventiva connesse all’impianto, caratterizzata da un’area di dispersione di materiale ceramico di età tardoantica/medievale;
  - b) nei punti di interferenza diretta del cavidotto di connessione con tracce di viabilità antica note in letteratura da fotointerpretazione, in particolare lungo la via Appia – Traiana coincidente nell’area con il Tratturello n. 51 “Cerignola – Ponte di Bovino” vincolato con DM 22/12/1983, nei pressi di Stornara;
  - c) nei punti di interferenza diretta del cavidotto di connessione con l’area sottoposta a provvedimento di tutela archeologica relativamente al Regio Tratturello “Stornara-Montemilone” vincolato con DM 22/12/1983, in particolare in prossimità delle aree di interesse archeologico segnalate lungo il suo percorso, ovvero i numerosi villaggi neolitici di Masseria San Giovanni in Fonte, posti su entrambi i lati dell’attuale SP83 (sito 9), noti in letteratura da foto interpretazione e censiti come UCP Area a rischio archeologico nel vigente PPTR della Regione Puglia;
  - d) lungo la linea di connessione nei punti più vicini ai numerosi villaggi neolitici di loc. Mass. Moscarella (sito 20), noti in letteratura da fotointerpretazione e censiti come UCP Area a rischio archeologico nel vigente PPTR della Regione Puglia;
2. venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere

archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

**Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria**, nota del 31/10/2023, con la quale esprime parere favorevole agli attraversamenti, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

- il cavidotto interrato posto in opera longitudinalmente al tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente e non anche su aree agricole, ai sensi dei c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR;
- vengano acquisiti il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto;
- eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi.

Infine, ricorda che ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, per le percorrenze longitudinali della rete tratturale con il cavidotto su viabilità pubblica esistente, il servizio non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione, né di apposita concessione d'uso che dovrà essere richiesta all'Ente gestore della strada.

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio prende atto che la Cerignola SPV s.r.l., con nota acquisita al prot. 422325 del 30/08/2024, ha fornito evidenza dell'istanza presentata per l'ottenimento in concessione di aree tratturali *“per l'attraversamento trasversale del regio Braccio Cerignola-Ascoli n. 16 su SP 83 in agro di Stornarella e Cerignola, interessato per una lunghezza di circa 340 ml, una larghezza di scavo di circa 1,60 ml e una profondità di circa 2,50 ml. Si prende atto di quanto riportato nel parere di codesto ufficio sopra riportato in merito alla “non competenza” delle “percorrenze longitudinali della rete tratturale con il cavidotto su viabilità pubblica esistente”, con particolare riferimento al cavidotto interrato di vettoriamento che percorre longitudinalmente il Regio Tratturello Stornara Montemilone n. 56 lungo la SP 83 esistente”.*

**Regione Puglia, Dipartimento ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici**, nota prot. 13794 del 06/11/2023 con la quale ha invitato a fare riferimento a quanto già rappresentato, da ultimo, con nota prot. n. A00\_079/10152 del 25/08/2021. In tale occasione era stato chiarito che, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi ambientali (VAS, VIA, AIA, VINCA, VIP, ecc.), la normativa in materia di usi civici non contempla il rilascio di autorizzazioni, pareri o nulla osta, attribuendo al Servizio competente esclusivamente l'emissione dell'attestazione di vincolo demaniale di uso civico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 7/1998. Nella stessa nota si evidenziava inoltre che le terre gravate da uso civico, quali beni demaniali collettivi, non sono alienabili, divisibili, usucapibili né suscettibili di mutamento di destinazione senza preventiva autorizzazione regionale, e che eventuali procedimenti autorizzativi attivati in assenza della prescritta attestazione rischiano di determinare l'illegittimità degli interventi.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio prende atto che il proponente ha depositato sul portale telematico regionale (Allegato\_AU\_CDD70K7\_Richiesta attestazione assenza uso civico\_zip) le attestazioni rilasciate dal medesimo Servizio con nota:

- prot. n. 51475 del 30/01/2024, attestazione rilasciata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg.302 p.IIa 62 e Fg. 316 p.IIe 2-130-178-179- 182-185-277-279-282-285-286-288-290-293-294-295-299-301-304-307-308;
- prot. n. 51481 del 30/01/2024, attestazione rilasciata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 316 p.IIe 211-222-248-249-275-276-278- 280-281-283-284-287-296-297-298-300-302-303-305-306.

**Terna s.p.a.**, prot. n. 114151 del 08/11/2023, con la quale comunica il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN (Cod. 202001053) ai requisiti di cui al Codice di Rete: “- in data 25.05.2020 la Società Cerignola SPV S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza in immissione pari a 47,25 MW nel Comune di Cerignola (FG); - in data 24.09.2020 con lettera prot. TERNA/P20200060406 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV “CP Ortanova – SE Stornara” previa realizzazione: di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la nuova SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN “Foggia - Palo del Colle”; degli interventi previsti dal piano di sviluppo Terna consistenti in un nuovo elettrodotto 150 kV “Cerignola FS – Stornara – Deliceto” (Intervento 535-P – Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell'area tra le province di Foggia e Barletta); - in data 15.01.2021 la Società Cerignola SPV S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - nelle date 06.07.2021 e 07.07.2021 con lettere prot. TERNA/A20210054310 e prot. TERNA/A20210054656 la Società Cerignola SPV S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 19.11.2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210094602 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete”.

**Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 22014 del 01/12/2023, con la quale sottolinea la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche” precisando che “Resta ferma la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi nonché le competenze in capo ai Consorzi di Bonifica secondo i procedimenti disciplinati dal Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n. 17”

**Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche**, nota prot. n. 25854 del 17/01/2024, con la quale comunica che: “l'area di localizzazione dell'impianto agrovoltivo, identificata catastalmente al Fg. 316 del Comune di Cerignola, non risulta sottoposta a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023.

La Nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV, nel suo complesso, identificata al Fg. 4 del Comune di Stornara, interessa Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) secondo le individuazioni della D.G.R. n°389 del 19/03/2020 che modifica la DGR n.955 del 29.05.2019, prevedendo l'adozione di misure di tutela secondo il Piano d'Azione Nitrati.

Alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali e in riferimento alle sovrapposizioni vincolistiche del progetto in esame con le NTA del Piano di Tutela delle Acque, la scrivente Sezione chiede integrazione documentale con esplicita indicazione circa:

- le specie vegetali da coltivare;
- le modalità di approvvigionamento idrico e le relative autorizzazioni all'emungimento;
- le modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare;
- le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità agronomica,

*parti integranti dell'autorizzazione all'emungimento e/o allacciamento ad acquedotti rurali di cui si chiede copia;*

- *eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura.*

*Per quanto sopra esposto la scrivente Sezione, si riserva l'espressione del proprio parere di competenza all'esito della valutazione delle integrazioni documentali richieste".*

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio, preso atto che la Cerignola SPV S.r.l., in data 28/06/2024, ha depositato sul portale telematico regionale la documentazione integrativa richiesta, ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - Direzione Generale per i Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise**, nota prot. n. 16993 del 25/01/2024, acquisita al prot. n. 42479 pari data, con la quale rilascia nulla osta alla costruzione dell'intero elettrodotto in oggetto in dipendenza dell'atto di sottomissione sottoscritto dal richiedente in data 17/11/2023 registrato a ROMA al nr. 1619 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L.vo 1.8.2003 n° 259. Si rammentano i successivi adempimenti inerenti alla fase di attivazione degli impianti e le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73 nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T.

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - Direzione Generale per i Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise**, nota prot. n. 16990 del 25/01/2024, acquisita al prot. 48057 pari data, con la quale:

- trasmette il nulla osta prot. n. 16993 del 25/01/2024 alla costruzione dell'intero elettrodotto in oggetto in dipendenza dell'atto di sottomissione sottoscritto dal richiedente in data 17/11/2023 registrato a ROMA al nr. 1619 serie 3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n° 1775/1933 e dal D.L.vo 1.8.2003 n° 259. Si rammentano i successivi adempimenti inerenti alla fase di attivazione degli impianti e le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/3/73 nel caso di costruzione di una nuova cabina/stazione/centrale elettrica di A.T.;
- comunica che *"in fase esecutiva delle opere la ... società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di interferenza con le linee di telecomunicazione (attraversamenti/parallelismi) assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. ...la società ... dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una con testo e una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione. ... la comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della società ... dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. .... eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03".*

**Comando Militare Esercito "Puglia"**, nota prot. n. 2073 del 26/01/2024, con la quale esprime parere favorevole all'esecuzione dell'opera precisando che *"... poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente*

*eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)."*

**ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile**, nota prot. n. 30590-P del 04/03/2024, acquisita al prot. n. 113484 pari data, con la quale comunica che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) alla sezione Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'applicazione dell'Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.

Sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione all'ENAC, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti del medesimo Ente.

Rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con l'ENAC per quanto attiene ai procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

A. il nulla osta emesso da questa direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla Scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione).

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio ha preso atto che il proponente in data 06/03/2024 ha trasmesso all'ENAC l'asseverazione a firma del tecnico incaricato di asseverazione di esclusione da iter di valutazione ENAC/ENAV.

**Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**, nota prot. 10049 del 02/07/2024, acquisita al prot. prov. n. 333251 di pari data, con la quale comunica che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA. La documentazione da produrre per l'istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, allegando, altresì, la ricevuta del versamento in c/c ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio, preso atto di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prescrive che la Società dovrà, prima dell'inizio dei lavori, produrre la richiesta di autocertificazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 ovvero istanza per il rilascio della SCIA per attività che rientrano al punto 48.1.B dell'Allegato al D.P.R. 151/2011.

**Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche**, comunicazione acquisita al prot. n. 333488 del 02/07/2024, con la quale richiama i contenuti della circolare prot. AOO\_064-20742 del 16/11/2023, in particolare il Paragrafo n. 2 *“Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”*; Con riferimento alla suddetta nota, il proponente, con nota del 30/08/2024, acquisita al prot. n. 422179 di pari data, ha ottemperato a quanto previsto dai punti 4 e 5 della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023 trasmessa dal Servizio Opere Pubbliche della Regione Puglia.

**Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. 14076 del 24/07/2024, acquisita al prot. 375927 del 27/07/2024, con la quale comunica che dall’analisi del piano particellare di esproprio (datato 08.02.2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato, segnalando che *“La realizzazione dell’impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio”*.

**Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, nota prot. 29198 del 19/08/2024, acquisita al prot. n. 411602 di pari data, con la quale comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il precedente parere prot. n. 35907 del 25/10/2023.

**Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell’Italia meridionale**, nota prot. 157450 del 30/08/2024, acquisita al prot. 422322 pari data, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento alla sopra richiamata nota, la Società istante, ha depositato sul portale telematico regionale la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”* del 14/06/2021 con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare ha dichiarato *“... di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altreattività/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 01/04/2021 e di non aver rilevato, dalla cartografia estratta, alcuna interferenza con titoli minerari vigenti”*.

**ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) - Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l’operatività territoriale - Ufficio operativo territoriale per l’area territoriale sud**, nota prot. 63913 del 10/09/2024, acquisita al prot. 436761 di pari data, con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d’interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato: *“... solo nel caso in cui l’opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell’attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio ...; ... occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell’esercente dell’impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. qualora l’intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, per quanto applicabile, il quale prevede l’interessamento del “Tavolo tecnico permanente”*

presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. ... in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo [ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec ([ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it)), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec ([ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it)), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)".

Con riferimento alla sopra richiamata nota, questo Ufficio ha preso atto che il proponente con nota acquisita al prot. n. 592733 del 29/11/2024 trasmetteva la dichiarazione dei progettisti di non interferenza del progetto "dell'impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione di cui sopra, non interferisce con le tratte delle reti di trasporto ferroviario e con le strade e/o autostrade della rete nazionale".

**Telecom s.p.a.**, nota acquisita al prot. n. 553587 dell'11/11/2024, con la quale comunica di reindirizzare la comunicazione alla FiberCop s.p.a. "in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l."

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- questa Sezione procedente con nota prot. n. 477254 del 02/10/2024, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio. Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava in data 04/10/2024, prot. n. 483890, richiamando il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio;
- la Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, in data 10/10/2024, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, agli interessati (prot. nn. 494035, 494114, 494129, 494276, 494837, 494849, 494859, 494895, 494906, 494920, 494934, 494942, 494961, 494980, 495076 e 495120);
- dalla pubblicazione dell'avviso predetto pervenivano, al servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, n. 3 osservazioni (acquisite al prot. n. 498085 del 12/10/2024, n. 502169 del 15/10/2024 e n. 527868 del 28/10/2024) puntualmente trasmesse al proponente con nota prot. n. 508555 e prot. 508579 entrambe del 17/10/2024, e prot. n. 535312 del 31/10/2024, e riscontrate nel merito dalla Società proponente con nota acquisita al prot. n. 553274 dell'11/11/2024 e con nota prot. n. 150044 del 21/03/2025, a seguito di comunicazione della scrivete Sezione prot. n. 0575528 del 21/11/2024;
- con la sopra richiamata nota prot. n. 150044 del 21/03/2025, il proponente trasmetteva l'accordo preliminare di cessione delle aree sottoscritto con la Lampino Wind s.r.l. al fine di superare le interferenze rilevate nel corso della procedura dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- il Comune di Cerignola (FG), con nota prot. n. 3876 del 30/01/2024, riferiva che stava procedendo alla stipula della convenzione in merito alle opere di mitigazione ex DM 10/09/2020 e alla luce della L.R. n. 28/2022, a fronte della realizzazione dell'impianto in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 351165 dell'11/07/2024, la società trasmetteva una lettera di intenti, sottoscritta congiuntamente con il Comune di Cerignola (FG) il 03/04/2024, nella quale erano dettagliate le caratteristiche e gli impegni reciproci relativi alla convenzione per le misure di compensazione, ai sensi e nei limiti del D.M. 10 settembre 2010;
- con nota acquisita al prot. n. 308507 del 09/06/2025, la Società trasmetteva la Deliberazione della Giunta Comunale di Cerignola (FG) n. 77 del 15/04/2025 con la quale veniva deliberata l'approvazione di un nuovo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Ente e la Cerignola SPV S.r.l. relativamente al progetto di realizzazione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico nel territorio del Comune, in corso di approvazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, da parte della Regione Puglia, con particolare riferimento alle opere di mitigazione previste per legge.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 202001053), la società Terna S.p.A, con nota prot. n. TERNA/P20230114151 del 08/11/2023, comunicava che:

- in data 25/05/2020 la Cerignola SPV S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza in immissione pari a 47,25 MW nel Comune di Cerignola (FG);
- in data 24/09/2020, con lettera prot. TERNA/P20200060406, Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV con una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 150 kV da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova – SE Stornara" previa realizzazione:
  - di due elettrodotti RTN a 150 kV tra la nuova SE succitata e una futura SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN "Foggia - Palo del Colle" (già autorizzati con D.D. 202 del 20/12/2018);
  - degli interventi previsti dal piano di sviluppo Terna consistenti in un nuovo elettrodotto 150 kV "Cerignola FS – Stornara – Deliceto" (Intervento 535- P –Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell'area tra le province di Foggia e Barletta);
- in data 15/01/2021 la Cerignola SPV S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- nelle date 06/07/2021 e 07/07/2021 con lettere prot. TERNA/A20210054310 e prot. TERNA/A20210054656 la Cerignola SPV S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 19/11/2021 TERNA con lettera prot. TERNA/P20210094602 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento al procedimento ambientale,

- la Cerignola SPV S.r.l., con nota del 04/08/2021, presentava al Ministero della Transizione Energetica ("MiTE", ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE") istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto in oggetto;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto dell'avvenuta emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04/05/2023 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale *“sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, denominato Cerignola «I pavoni», sito nel comune di Cerignola (FG) proposto dalla Cerignola SPV s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 6 del 16 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”*.

**CONSIDERATO CHE** la Cerignola SPV S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 308507 del 09/06/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo, ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, caricato nell'apposita Sezione del Portale Sistema Puglia *“Fase C – Progetto Definitivo Integrato”*;
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore del Comune di Cerignola (FG), a norma della Legge 239/2004 e DM 10/09/2010 e della L.R. 28 del 07/09/2022. Sul punto si riferisce che, con nota acquisita al prot. n. 308507 del 09/06/2025, la Società trasmetteva la Deliberazione della Giunta Comunale di Cerignola (FG) n. 77 del 15/04/2025 con la quale veniva deliberata l'approvazione di un nuovo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Ente e la Cerignola SPV S.r.l. relativamente al progetto di realizzazione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico nel territorio del Comune, in corso di approvazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, da parte della Regione Puglia, con particolare riferimento alle opere di mitigazione previste per legge;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- impegno a presentare, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*,

all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti in fase esecutiva, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 294317 del 03/06/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 11/07/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86; al riguardo si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 428505 del 29/07/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 26766 del 24/07/2025.

Inoltre:

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è firmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0219567\_20250709, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agrovoltaiico, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), località "Contrada i Pavoni", di potenza nominale prevista pari a 52,478 MWp in DC e 47,25 MW in AC;
- cavidotto interrato in MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto di cui sopra alla sottostazione elettrica di utenza 30/150 kV condivisa con altri produttori;
- elettrodotto AT a 150 kV di collegamento dalla SSE utenza allo stallo a 150 kV, entrambi condivisi con altri produttori, nella Stazione Elettrica (SE) RTN a 150 kV, in agro del Comune di Stornara (FG), da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova – SE Stornara" (già autorizzata con D.D. 202 del 20/12/2018);
- opere infrastrutture connesse, indispensabili a quelle in elenco e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

#### **Il Funzionario Istruttore**

**Ing. Luca Domina**

#### **VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

#### **Valutazione di impatto di genere**

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

**Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.**

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

#### **Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili**

**Ing. Francesco Corvace**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA****VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;

- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la LR 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

#### VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con nota prot. n. 14060 del 12/05/2023 il **Ministero della Transizione Ecologica** (ora MASE) ha comunicato di aver acquisito:
  - la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04/05/2023 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere n. 6 del 12/06/2022 a cui si rimanda;
  - il parere positivo con condizioni ambientali n. 6 del 12/06/2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;(entrambi i documenti sono consultabili al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8013/11787?Testo=&RaggruppamentoID=166#form-cercaDocumentazione>);
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
  - la Cerignola SPV s.r.l., con nota acquisita al prot. provinciale n. 2023/0055890 del 13/11/2023, presentava, presso la Provincia di Foggia, la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;
  - il Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia con determinazione n. 707 del 06/05/2024

- disponeva di non rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR;
- la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di verifica dell'impatto ambientale VIA, con parere n. 16 del 16/05/2022, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04/05/2024 di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni, aveva tuttavia riferito che *"i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia"*;
  - ai sensi dell'art.22, comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021 *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante"*;
- la comunicazione, prot. n. 268264 del 20/05/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica riferiva, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
  - richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"*;
  - vista la natura agrovoltolica dell'impianto e richiamate le Linee Guida del MASE (ex MITE) *"Linee guida in materia di Impianti Agrivoltolici"* di giugno 2022, quale necessario riferimento anche per la conduzione dell'impianto; la natura agrovoltolica dell'impianto è parte sostanziale ed integrante della proposta progettuale, non è pertanto accessoria al titolo autorizzativo ma lo definisce in modo vincolante.

#### DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Cerignola SPV S.r.l.** in data 11/07/2025;

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"*, la Società Cerignola SPV S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022. Sul punto si riferisce che:
  - il Comune di Cerignola, con nota prot. n. 3876 del 30/01/2024, riferiva che stava procedendo

alla stipula della convenzione in merito alle opere di mitigazione ex DM 10/09/2020 e alla luce della L.R. n. 28/2022 a fronte della realizzazione dell'impianto in oggetto;

- la società, con nota acquisita al prot. n. 351165 dell'11/07/2024, trasmetteva la lettera di intenti per opere di compensazione al Comune di Cerignola, prot. comunale n. 0028188 del 10/07/2024, sottoscritta dalle parti in data 03/04/2024;
- con nota acquisita al prot. n. 308507 del 09/06/2025, la Società trasmetteva la Deliberazione della Giunta Comunale di Cerignola (FG) n. 77 del 15/04/2025 con la quale veniva deliberata l'approvazione di un nuovo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Ente e la Cerignola SPV S.r.l. relativamente al progetto di realizzazione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico nel territorio del Comune, in corso di approvazione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, da parte della Regione Puglia, con particolare riferimento alle opere di mitigazione previste per legge.

#### **PRECISATO CHE:**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 268264 del 20/05/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario ing. Luca Domina confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

#### **ART. 2)**

Di provvedere al rilascio, alla **Cerignola SPV S.r.l.** con sede legale in via Mike Bongiorno n. 13, Milano, C.F. e P. Iva 04302020716, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agrivoltaico, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), località "Contrada i Pavoni", di potenza nominale prevista pari a 52,478 MWp in DC e 47,25 MW in AC;
- cavidotto interrato in MT a 30 kV per il collegamento dell'impianto di cui sopra alla sottostazione elettrica di utenza 30/150 kV condivisa con altri produttori;
- elettrodotto AT a 150 kV di collegamento dalla SSE utenza allo stallo a 150 kV, entrambi condivisi con altri produttori, nella Stazione Elettrica (SE) RTN a 150 kV, in agro del Comune di Stornara (FG), da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortanova – SE Stornara" (già autorizzata con D.D. 202 del 20/12/2018);
- opere infrastrutture connesse indispensabili a quelle in elenco e riferite in progetto.

**ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della predetta deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

**ART. 4)**

La società **Cerignola SPV S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*. **La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.**

**ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione (già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

**ART. 6)**

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio limitatamente a queste ultime (opere connesse), ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

**ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 268264 del 20/05/2025.

**ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia, Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con

l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

#### **ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da pagine progressivamente numerate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico, ovvero:
    - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
    - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
  - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA e della CT PNRR - PNIEC;
  - al Ministero della Cultura:
    - Segretariato regionale per la Puglia;
    - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

- al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
- al Ministero della Difesa:
  - Comando Militare Esercito “Puglia”;
  - Marina Militare – Comando Marittimo Sud;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
  - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
  - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
    - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
    - Servizio Autorità Idraulica;
  - Sezione Risorse idriche;
  - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
- alla Provincia di Foggia;
- al Comune di Cerignola (FG);
- al Comune di Stornara (FG);
- al Comune di Stornarella (FG);
- all'Arpa Puglia:
  - Direzione Scientifica;
  - Dipartimento Provinciale di Foggia;
- all'ASL di Foggia;
- alla RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- all'ENAC;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Cerignola SPV S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta  
Luca Domina

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace